

L.R. 4 marzo 2019, n. 1: *"Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)"* – Oggetto assembleare n. 6244/2018

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 26 febbraio 2019**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione in quanto introduce modifiche alla legge regionale sul lavoro, la n. 17/2005 e ss.mm., intervenendo sull'impianto regolatorio in materia di tirocini.

La Regione, nell'ambito dei tirocini, finanzia il servizio di formalizzazione e certificazione, attuato con la deliberazione n. 960/2014 e ss.mm. con risorse a valere su:

- Fondo Sociale Europeo Programma Operativo FSE 2014/2020 - Obiettivo Tematico 8
- Fondo Regionale Disabili, di cui all'art. 19 della legge regionale n. 17/2005

L'art. 1 sostituisce l'art. 24 "Tirocini". Viene data, al comma 1, la definizione dei tirocini, quali misure formative di politica attiva, consistenti in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configurano come rapporti di lavoro; al comma 2 vengono elencate le tipologie di tirocini ai quali non si applica la presente regolamentazione; ai commi 3 e segg. ne vengono definite, in continuità con quanto introdotto dalla legge regionale n. 7/2013, le modalità di realizzazione.

L'art. 2 sostituisce l'art. 25 "Destinatari e durata dei tirocini". Vengono introdotte delle modifiche rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale n. 7/2013 e anche rispetto a quanto definito dalle "Linee guida". In particolare, viene meno la distinzione tra tipologie di tirocini e viene stabilito, quale requisito soggettivo fondamentale per beneficiare di tirocinio, l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 15/04/2005 n. 76 (comma 1). Al comma 3 viene stabilita la durata massima dei tirocini, fissata in 6 mesi per tutti i beneficiari ad esclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, per le quali la durata massima è fissata in 24 mesi, e delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991, richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del D. lgs. n. 286/1998, vittime di tratta ai sensi del D. lgs. n. 24/2014, per i quali la durata massima è fissata in 12 mesi.

L'art. 3 sostituisce l'art. 26, "Soggetti promotori". Al comma 1, vengono elencati i soggetti che possono promuovere tirocini: si tratta, con i necessari aggiornamenti, degli stessi soggetti già individuati dalla legge regionale 7/2013 e ss.mm.; in accordo con le previsioni delle "Linee guida" viene inoltre introdotto quale soggetto promotore l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Al comma 5 viene introdotta la previsione della creazione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel territorio regionale, da costituirsi con modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale.

L'art. 4 sostituisce l'art. 26 bis "Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio". Al comma 1 vengono confermati e precisati i vincoli in capo ai soggetti ospitanti. Ai commi 2-4 vengono stabiliti i limiti numerici di tirocini che possono essere ospitati contemporaneamente. Viene introdotto un elemento di novità: si stabilisce che nel computo rientrano, oltre ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche quelli con

contratto a tempo determinato. Il comma 5 introduce, sulla scorta delle “linee guida”, un principio di premialità, laddove il datore ospitante abbia sottoscritto con tirocinanti da lui ospitati contratti di lavoro subordinati: in questi casi è possibile per il soggetto ospitante ospitare ulteriori tirocini rispetto ai limiti sopra indicati.

L’art. 5 sostituisce l’art. 26 ter “Procedura di verifica regionale e qualificazione dei tirocini”. Contiene previsioni sulla qualificazione dei tirocini, sia attraverso l’introduzione di procedure di verifica, tramite il sistema informativo dedicato, dell’idoneità e congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, a seguito delle quali l’Agenzia regionale per il lavoro rilascia l’autorizzazione all’avvio del tirocinio (comma 1), sia attraverso il sostegno al miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati, anche attraverso finanziamenti in ambiti di particolare interesse per la Regione (comma 2) a valere su risorse FSE e FRD.

L’art. 6 sostituisce l’art. 26 quater “Indennità di partecipazione”. Esplicita che l’obbligo di erogazione di un’indennità mensile è in capo al soggetto ospitante (comma 1) e conferma l’importo minimo pari a € 450 (comma 2). Il comma 5 demanda alla Giunta regionale la possibilità di definire deroghe alle previsioni in materia di corresponsione o di ammontare dell’indennità.

L’art. 7 sostituisce l’art. 26 quinquies “Monitoraggio e vigilanza”. Conferma in capo all’Agenzia regionale per il lavoro le funzioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (comma 1), di promozione, di concerto con il Ministero del lavoro, della qualità e del corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Prevede inoltre che Regione e Agenzia regionale per il lavoro sottoscrivano un accordo con l’Ispettorato interregionale del lavoro (comma 3) per stabilire modalità e procedure relative ai controlli di competenza. Stabilisce infine che l’Agenzia regionale per il lavoro definisca un formulario di valutazione del tirocinio, da compilarsi a cura del tirocinante, che dovrà essere trasmesso all’Agenzia stessa per le finalità di monitoraggio e vigilanza .

Gli artt. 8 e 9, che sostituiscono rispettivamente l’art. 26 sexies “Sanzioni verso il soggetto promotore” e l’art. 26 septies “Sanzioni verso il soggetto ospitante”, precisano l’impianto sanzionatorio differenziando gli ambiti di responsabilità di soggetto promotore (art. 8) e soggetto ospitante (art.9).

Viene sancito il divieto di attivare tirocini nei successivi tre anni per le violazioni più gravi, dodici mesi per le altre violazioni, fino all’interdizione permanente in caso di reiterazione.

L’art. 10 sostituisce l’art. 26 octies “Norma di rinvio”. Stabilisce che per tutto quanto non normato dalla presente legge e dalla legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all’articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

L’art. 11 introduce l’art. 26 novies “Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla

riabilitazione". Stabilisce che i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sottoscritto il 22 gennaio 2015 e dalla legge regionale n. 14/2015, sono regolati, oltre che da quanto previsto dalla legge 14/2015, dalla presente legge, che prevale in caso di contrasto. Tali tirocini saranno realizzati nell'ambito delle attività previste dal FSE per le persone in situazioni di svantaggio e nell'ambito delle attività previste dal FRD per le persone con disabilità.

L'art. 12 "Norma transitoria" stabilisce che le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.

L'art. 13 "Entrata in vigore" stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.

Nessun articolo della legge comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.